



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 03/11/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2010, n. 2266

Carpignano Salentino (LE) - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali. Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali abitato di Serrano. Parere paesaggistico ex art.5.03 e deroga ex art.5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Carpignano Salentino LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

### **CONSIDERATO CHE**

Iter procedurale

Dal Comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali con la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento degli scarichi finali per l'abitato di Serrano.

Con nota comunale n. 4304 del 02.10.2010 acquisita al prot. regionale n. 6081 del 06.10.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale

- Relazione geologica ed idrogeologica
- Relazione geotecnica
- Relazione idraulica ed idrogeologica
- Relazione di calcolo delle strutture
- Relazione sui materiali delle strutture
- Relazione sismica
- Relazione sull'affidabilità del codice di calcolo
- Studio di fattibilità ambientale
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale di appalto
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Tabella d'incidenza percentuale della manodopera
- Cronoprogramma dei lavori
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di manutenzione delle strutture
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- Stima dei costi della sicurezza
- Piano particellare di esproprio
- Inserimento urbanistico
- Corografia
- Planimetria rilievo plano-altimetrico
- Planimetria bacini scolanti
- Planimetria di progetto
- Profilo longitudinale della canalizzazione di progetto
- Recapito finale
- Particolari costruttivi - stazione di trattamento
- Particolari costruttivi - sezione di scavo e reinterro - trincea - opere d'arte

Con nota integrativa prot. n. 4391 del 08.10.2010, acquisita al protocollo regionale n. 6177 del 08.10.2010, il Comune di Carpignano Salentino ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.10.2010 relativa all'approvazione del progetto definitivo e alla variante urbanistica secondo le procedure dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001. Inoltre con la medesima D.C.C. l'Amministrazione Comunale deliberava la necessità di richiedere l'attivazione della procedura di deroga al P.U.T.T./P. ai sensi dell'art. 5.07, punto 3.01 per ciò che attiene alla realizzazione del nuovo recapito finale che interferisce con l'area di pertinenza e l'area annessa dell'A.T.D. "ciglio di scarpata" per il quale valgono le disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal proposito, nel testo deliberativo si afferma quanto di seguito testualmente riportato:

“RITENUTO che è necessario richiedere la deroga per la realizzazione delle opere previste, ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P nonché, ai sensi del punto 3.02 del medesimo art., gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica prevista all'art. 5.01 del Piano e pertanto, alla luce del quadro normativo innanzi delineato, possono rassegnarsi le conclusioni che seguono:

1. l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 74/CD/A del 19.04.2004 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. evitando le immissioni di acque piovane nella fognatura nera da poco in esercizio, espressamente vietate e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amm.ne è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza

socio -economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può tranquillamente affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella non residente;

2. L'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli strutturali ha comportato, in una certa maniera, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito prescelto (recapito "campo sportivo") è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:

- le dimensioni totali del territorio comunale;
- l'individuazione di aree incolte visto la vocazione, prettamente agricola, dell'intero territorio comunale sul quale si basa, per di più, anche l'economia del paese;
- la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane;
- la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali;

Questi i principali motivi che hanno comportato l'esclusione di alternative localizzative "conducendo", il percorso di indagine, alla scelta della localizzazione prescelta."

#### Descrizione dell'intervento proposto

**INTERVENTO:** Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali. Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali abitato di Serrano.

D.C.C. n. 15 del 06.10.2010

**SOGGETTO PROPONENTE:**

Comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE)

Il progetto proposto prevede essenzialmente l'estensione e la razionalizzazione della rete di fogna bianca per la regimazione delle acque e il loro corretto smaltimento, nonché l'individuazione e la sistemazione di un nuovo recapito finale con dismissione di quello attuale.

Il nuovo recapito, completamente interrato, è situato in un'area nella periferia nord dell'abitato di Serrano subito dopo l'incrocio con la S.P. n. 48 "Martano-Otranto". La vasca è collocata ad una profondità di 4,80 metri dal piano stradale ed è coperta da un solaio dello spessore di 25 cm a struttura mista in latero-cemento realizzato con travetti prefabbricati.

Per far confluire le acque meteoriche verso il nuovo recapito finale è stato necessario intercettare le condotte esistenti afferenti l'attuale recapito, motivo per cui, anche in ampliamento della rete pluviale, è stato previsto un collettore lungo Corso Il previsto nuovo collettore, per giungere al nuovo recapito finale, attraversa la S.P. n. 48 per una lunghezza di circa 25 metri. In ampliamento della rete, è stato progettato anche un prolungamento del collettore lungo via De Gasperi, in pieno centro abitato, per una lunghezza di circa 185 metri. Tutti i collettori sono interrati e si inseriscono su strade esistenti già servite da altre infrastrutture tecnologiche.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile

“C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: le aree entro cui verranno realizzati i collettori non risultano direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento; al contrario, l’area d’intervento interessata dalla realizzazione del recapito finale, ricade nell’area di pertinenza e nell’area annessa dell’A.T.D. “ciglio di scarpata” per le quali valgono le disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

#### Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le opere localizzate lungo Corso Margherita e Via De Gasperi, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", interessano aree che appaiono prive di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che gli interventi proposti non configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento localizzata a nord dell'abitato di Serrano, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di un "ciglio di scarpata", che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Carpignano Salentino nello Studio di fattibilità ambientale, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle aree localizzate sul Corso Margherita e in Via De Gasperi, si ritiene che gli interventi in progetto, da realizzare in interrato, su strade esistenti e in un ambito ormai prettamente urbano, comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, non interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Per quanto attiene, invece, alla vasca interrata da realizzare a nord dell'abitato di Serrano, ricadente in un A.T.E. classificato "C" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la

legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Carpignano Salentino ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.C.C. n. 15 del 06.10.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree sostanzialmente già destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;
- le opere da realizzare sono fundamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il perimetro delle vasche, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione della vasca di raccolta dell'acqua e opere annesse, nella zona localizzata a nord dell'abitato di Serrano, nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Carpignano Salentino dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della competente Soprintendenza, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Carpignano Salentino del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, nei termini innanzi precisati, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Carpignano Salentino (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Carpignano Salentino (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

DI TRASMETTERE alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici copia autentica del presente provvedimento a cura del Servizio AST;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone